

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.”.

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente:

“c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;”.

3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 sono aggiunte le seguenti:

“d bis) il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

d ter) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;

d quater) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;

d quinquies) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.”.

4. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente:

“b bis) entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

“5. In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024.”.

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Regione promuove protocolli di intesa con gli organi di vigilanza, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività di prevenzione e controllo in materia di tutela ambientale e assicurare il necessario coordinamento anche con i soggetti di vigilanza di cui all'articolo 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1/2018 le parole “, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane” sono soppresse e dopo le parole: “da attività di” sono inserite le seguenti: “avvio al”.

2 All'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 1/2018, le parole “, intesa anche come autocompostaggio” sono soppresse.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018)

1. L'articolo 7 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Ambiti territoriali ottimali)

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.

2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.

4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:

a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:

1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;

2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;

3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;

4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;

c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003.”.

5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:

a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;

b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;

c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;

d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;

e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;

f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.”.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 1/2018, dopo le parole “in forma associata secondo” sono inserite le seguenti: “il sub-ambito o”.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 1/2018)

1. Nella rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 la parola “ambito” è sostituita dalla seguente: “sub-ambito”.

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente:

“b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;”.

4. All'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 1/2018 le parole “, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea,” sono soppresse.

5. All'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 1/2018 le parole “, in accordo con le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee,” sono soppresse.

6. All'articolo 9, comma 2, lettera e), della legge regionale 1/2018 le parole “, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee,” sono soppresse.

7. All'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 1/2018 le parole “, acquisiti i pareri delle singole aree territoriali omogenee,” sono soppresse.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente:

“2 bis). Il piano d'ambito di area vasta di cui al comma 2, lettera a), per i comuni nei quali il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 50 per cento il numero di abitanti residenti del comune stesso, definisce obiettivi specifici in base alla differenza tra abitanti equivalenti e abitanti residenti.”.

9. I commi 3 e 5 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 sono abrogati.

10. All'articolo 9, comma 7, della legge regionale 1/2018 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “E' in ogni caso incentivato l'accorpamento dei consorzi di area vasta contigui. L'accorpamento è deliberato dai consorzi di area vasta interessati, sentita la conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 e previo parere favorevole della Regione che provvede contestualmente all'aggiornamento della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 3.”.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 1/2018 le parole da “all'articolo 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite,” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 7, comma 4”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:

“3. La conferenza d’ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente:

“3 bis. Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d’ambito è dotata di un’apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.”.

4. All’articolo 10, comma 4, della legge regionale 1/2018, dopo le parole “tenendo conto” sono inserite le seguenti: “dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che”.

5. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente:

“a) approva il piano d’ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l’avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;”.

6. Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono aggiunte le seguenti:

“e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell’impiantistica individuata ai sensi dell’articolo 7, comma 4;

e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l’espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.”.

7. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall’ARERA, è svolta dalla conferenza d’ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d’ambito regionale, nell’ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.

5 ter. La conferenza d’ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.”.

8. Dopo la lettera d) del comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono inserite le seguenti:

“d bis) predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;

d ter) svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l’effettivo esercizio della funzione di ente di governo d’ambito come prevista dall’ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;

d quater) svolgimento, su richiesta dei consorzi d’area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;”.

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 1/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:
"1. Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avviene, di norma, all'interno del territorio regionale."
2. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 1/2018, le parole "dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".
3. All'articolo 11, comma 3, della legge regionale 1/2018, le parole "di area vasta" sono soppresse.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/2018, la parola "prodotti" è sostituita dalle seguenti: "di rifiuti smaltiti".

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 1/2018)

1. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 1/2018, la parola "ambito" è sostituita dalla seguente: "sub-ambito".
2. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 1/2018, la parola "ambito" è sostituita dalla seguente: "sub-ambito".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
2 ter. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi."

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 1/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente:
"1. Entro il 30 giugno 2021:
a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge."

2. L'allegato A (Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta) di cui all'articolo 33, comma 2, della legge regionale 1/2018 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

3. All'articolo 33, comma 4, della legge regionale 1/2018, le parole "e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare" sono sostituite dalle seguenti: ". In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1,".

4. All'articolo 33, comma 5, della legge regionale 1/2018, le parole "alle lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera a)".

5. All'articolo 33, comma 6, della legge regionale 1/2018, le parole "quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2021".

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente:
"8 bis. Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito.".

7. Il comma 10 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è abrogato.

Art. 11.

(Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 1/2018)

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis. (Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta)

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), della l.r. 7/2012 riferiti all'anno 2022.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2021 e 2022, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli abitanti serviti;
- b) la contiguità geografica;
- c) le caratteristiche morfologiche del territorio;
- d) i costi del servizio;
- e) l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.

4. In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.

5. I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.

6. Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.”.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 36 della legge regionale 1/2018)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 1/2018 è abrogata.

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 1/2018)

1. All'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2018, la parola “tre” è soppressa.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente:

“c bis) "Trasferimenti correnti a soggetti del terzo settore per il sostegno di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macro aggregato 1.4 (Trasferimenti correnti).”.

3. All'articolo 38, comma 4, della legge regionale 1/2018 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, individuando modalità di incentivazione per i consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 e di sostegno per quelli che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 33 bis.”.

Art. 14.

(Disposizioni in merito all'articolo 18 della legge regionale 1/2018)

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2018, si applicano a partire dall'anno successivo a quello di costituzione dei consorzi di area vasta di cui all'articolo 9 della medesima legge su dati di produzione riferiti all'anno precedente.

Art. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 febbraio 2021

p. Alberto Cirio
Il Vicepresidente
Fabio Carosso

Allegati:

Allegato A

art. 3

(Allegato A bis di cui all'art. 7 della l.r. 1/2018 – Cartografia dei sub ambiti di area vasta)

Allegato B

art. 3

(Allegato A ter di cui all'art. 7 della l.r. 1/2018 - Elenco dei comuni appartenenti a ciascun sub ambito)

Allegato C

art. 10

(Allegato A di cui all'art. 33 della l.r. 1/2018 - Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta)

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA

Art. 1
(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio (vecchia denominazione) del giorno....., istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, risulta così definita, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

2. Tra i comuni è istituito il Consorzio di area vasta denominato siglabile “..... ”, con sede in via

Art. 2
(Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:

- a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
- b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
- c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
- g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta (1).

5. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'Ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai

sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3

(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti (2) il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 ed in attuazione del Piano regionale.
2. La convenzione istitutiva legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio (3).
3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che la Conferenza d'ambito regionale succeda ai comuni e ai consorzi di area vasta nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.
4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.
5. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.
2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani dei sub ambiti di area vasta.
3. Ai sensi delle leggi vigenti (4) gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea (5).
2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio secondo i valori di stima per essa indicati.

2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della l.r. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio, come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.

3. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della riorganizzazione)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di sub ambito di area vasta esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale incaricato nominativamente indicato nell'atto di trasformazione.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di area vasta, il singolo comune o la società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:

a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;

b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;

c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;

d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione.

2. In sede di prima attuazione il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica proseguono l'incarico sino alla naturale scadenza (facoltativo)

3. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del comune ove ha sede il Consorzio.

4. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il Piano d'ambito, il programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

5. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. originali ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

7. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme:

NOTE:

1. Quanto ad impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedi il successivo articolo 3, commi 2 e seguenti.

2. Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, art. 10; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 200.

3. Quanto ai beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub-ambito di area vasta vedi il precedente articolo 2, comma 4.

4. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 3.

5. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 5.

SCHEMA DI STATUTO TIPO

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Natura e oggetto
- Art. 3 - Competenza consortile
- Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorziato
- Art. 5 - Esercizio associato di funzioni e accorpamento
- Art. 6 - Funzione regolamentare e tariffe
- Art. 7 - Programmazione
- Art. 8 - Norma di rinvio

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 9 - Informazione
- Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 11 - Garanzie per gli utenti
- Art. 12 - Rapporti con associazioni ed istituzioni

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 13 - Organi del Consorzio
- Capo I - Assemblea
- Art. 14 - Funzioni
- Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 16 - Sessioni e sedute
- Art. 17 - Funzionamento
- Art. 18 - Composizione dell'Assemblea
- Capo II - Consiglio d'Amministrazione
- Art. 19 - Funzioni
- Art. 20 - Convocazione e funzionamento
- Art. 21 - Composizione e nomina
- Art. 22 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni
- Capo III - Presidente del Consorzio
- Art. 23 - Funzioni
- Art. 24 - Elezione
- Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti
- Art. 25 - Revisore dei conti. Funzioni
- Art. 26 - Segretario del Consorzio e personale

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 28 - Investimenti e contratti
- Art. 29 - Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 9 e 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 il Consorzio di area vasta denominato siglabile “.....”
2. Il Consorzio ha sede legale in via
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2 (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di sub ambito di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3 (Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti:
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
 - d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata;
 - g) alla rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.Il Consorzio effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di sub ambito di area vasta (1).
4. Il Consorzio collabora alla predisposizione dei Piani finanziari e della tariffa rifiuti di ciascun Comune, provvedendo a rendere disponibili i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di predisposizione e validazione del piano economico finanziario, ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di regolazione (ARERA) per l'approvazione.
Il piano finanziario e la tariffa predisposti dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub ambiti di area vasta, sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4 (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, almeno il 70% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale:

Comune

Quota spettante

Comune

Quota spettante

Comune

Quota spettante

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse (2).

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5 (Esercizio associato di funzioni e accorpamento)

1. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni in forma associata ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ovvero deliberare l'accorpamento ad altri consorzi di sub ambito di area vasta contigui ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.

2. L'accorpamento è deliberato dall'Assemblea consortile, sentita la Conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 e previo parere favorevole della Regione.

Art. 6 (Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 7 (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti per gli stessi comuni dal piano d'ambito, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.

5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8 (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9 (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, nonché pubblicate sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11 (Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

5. I comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12 (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 14 (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. In carenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano.

Art. 16 (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'accorpamento del Consorzio ad altro contiguo, per l'esercizio associato delle funzioni ad altri Consorzi contigui, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del Piano d'ambito e del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17 (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 10 giorni dalla data di adozione.

Art. 18 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19 (Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri

almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

Art. 21 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. I consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.

3. L'esperto che non riveste la qualifica di sindaco o assessore dei comuni consorziati è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 22 (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di

legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24 (Elezioni)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25 (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26 (Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.

2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.

3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione di riorganizzazione del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

4. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio.

5. Alla struttura organizzativa di cui ai commi 3 e 4, compete:

a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del Piano d'ambito e del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;

e) ogni altra attività attribuitale dall'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.

6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28 (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano d'ambito e dal programma annuale il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29 (Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l'Assemblea provvede entro il 31 dicembre dell'anno del proprio insediamento all'aggiornamento delle quote consortili per il 70% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

NOTE:

1. Quanto a impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedere la Convenzione, articolo 3, commi 2 e seguenti.

2. Vedere il successivo articolo 29.

Allegato A bis - CARTOGRAFIA DEI SUB AMBITI DI AREA VASTA (articolo 7)



Allegato A ter – ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI A CIASCUN SUB
 AMBITO” (articolo 7)

SUB AMBITO 01 – ALESSANDRINO		ISTAT	COMUNE
		6039	CASALE MONFERRATO
ISTAT	COMUNE	6050	CASTELLETTO MERLI
6003	ALESSANDRIA	6056	CELLA MONTE
6007	ALTAVILLA MONFERRATO	6057	CERESETO
6013	BASSIGNANA	6059	CERRINA MONFERRATO
6015	BERGAMASCO	6060	CONIOLO
6019	BORGORATTO ALESSANDRINO	6072	FRASSINELLO MONFERRATO
6021	BOSCO MARENGO	6073	FRASSINETO PO
6031	CARENTINO	6077	GABIANO
6037	CASAL CERMELLI	6082	GIAROLE
6051	CASTELLETTO MONFERRATO	6094	MIRABELLO MONFERRATO
6052	CASTELNUOVO BORMIDA	6097	MOMBELLO MONFERRATO
6054	CASTELSPINA	5069	MONCALVO
6061	CONZANO	6099	MONCESTINO
6068	FELIZZANO	6109	MORANO SUL PO
6071	FRASCARO	6113	MURISENGO
6075	FRUGAROLO	6115	OCCIMIANO
6076	FUBINE	6116	ODALENGO GRANDE
6078	GAMALERO	6117	ODALENGO PICCOLO
6193	LU E CUCCARO MONFERRATO	6118	OLIVOLA
6091	MASIO	6120	OTTIGLIO
6105	MONTECASTELLO	6123	OZZANO MONFERRATO
6122	OVIGLIO	6131	POMARO MONFERRATO
6128	PECETTO DI VALENZA	6133	PONTESTURA
6129	PIETRA MARAZZI	6135	PONZANO MONFERRATO
6141	QUARGNENTO	6149	ROSIGNANO MONFERRATO
6142	QUATTORDIO	6150	SALA MONFERRATO
6145	RIVARONE	6153	SAN GIORGIO MONFERRATO
6154	SAN SALVATORE MONFERRATO	6159	SERRALUNGA DI CREA
6161	SEZZADIO	6164	SOLONGHELLO
6163	SOLERO	6171	TERRUGGIA
6177	VALENZA	6173	TICINETO
		6175	TREVILLE
		6178	VALMACCA
		6179	VIGNALE MONFERRATO
		6182	VILLADEATI
		6184	VILLAMIROGLIO
		6185	VILLANOVA MONFERRATO
SUB AMBITO 02 – CASALESE			
ISTAT	COMUNE		
6004	ALFIANO NATTA		
6011	BALZOLA		
6020	BORGO SAN MARTINO		
6023	BOZZOLE		
6026	CAMAGNA		
6027	CAMINO		

**SUB AMBITO 03 - NOVESE
TORTONESE ACQUESE E OVADESE**

ISTAT COMUNE

6001 ACQUI TERME
6002 ALBERA LIGURE
6005 ALICE BEL COLLE
6192 ALLUVIONI PIOVERA
6008 ALZANO SCRIVIA
6009 ARQUATA SCRIVIA
6010 AVOLASCA
6012 BASALUZZO
6014 BELFORTE MONFERRATO
6016 BERZANO DI TORTONA
6017 BISTAGNO
6018 BORGHETTO DI BORBERA
6022 BOSIO
6024 BRIGNANO FRASCATA
6025 CABELLA LIGURE
6028 CANTALUPO LIGURE
6029 CAPRIATA D'ORBA
6030 CARBONARA SCRIVIA
6032 CAREZZANO
6033 CARPENETO
6034 CARREGA LIGURE
6035 CARROSIO
6036 CARTOSIO
6038 CASALEGGIO BOIRO
6040 CASALNOCETO
6041 CASASCO
6191 CASSANO SPINOLA
6043 CASSINE
6044 CASSINELLE
6045 CASTELLANIA
6046 CASTELLAR GUIDOBONO
6047 CASTELLAZZO BORMIDA
6048 CASTELLETTO D'ERRO
6049 CASTELLETTO D'ORBA
6053 CASTELNUOVO SCRIVIA
6055 CAVATORE
6058 CERRETO GRUE
6062 COSTA VESCOVATO
6063 CREMOLINO
6065 DENICE
6066 DERNICE
6067 FABBRICA CURONE
6069 FRACONALTO
6070 FRANCAVILLA BISIO
6074 FRESONARA

ISTAT COMUNE

6079 GARBAGNA
6081 GAVI
6083 GREMIASCO
6084 GROGNARDO
6085 GRONDONA
6086 GUAZZORA
6087 ISOLA SANT'ANTONIO
6088 LERMA
6090 MALVICINO
6092 MELAZZO
6093 MERANA
6095 MOLARE
6096 MOLINO DEI TORTI
5064 MOMBALDONE
6098 MOMPERONE
6100 MONGIARDINO LIGURE
6101 MONLEALE
6102 MONTACUTO
6103 MONTALDEO
6104 MONTALDO BORMIDA
6106 MONTECHIARO D'ACQUI
6107 MONTEGIOCO
6108 MONTEMARZINO
6110 MORBELLO
6111 MORNESE
6112 MORSASCO
6114 NOVI LIGURE
6119 ORSARA BORMIDA
6121 OVADA
6124 PADERNA
6125 PARETO
6126 PARODI LIGURE
6127 PASTURANA
6132 PONTECURONE
6134 PONTI
6136 PONZONE
6137 POZZOL GROPPA
6138 POZZOLO FORMIGARO
6139 PRASCO
6140 PREDOSA
6143 RICALDONE
6144 RIVALTA BORMIDA
6147 ROCCA GRIMALDA
6146 ROCCAFORTE LIGURE
6148 ROCCHETTA LIGURE
6151 SALE
6152 SAN CRISTOFORO
6155 SAN SEBASTIANO CURONE

ISTAT COMUNE

6156 SANT'AGATA FOSSILI
6157 SARDIGLIANO
6158 SAREZZANO
6160 SERRAVALLE SCRIVIA
6162 SILVANO D'ORBA
6165 SPIGNO MONFERRATO
6166 SPINETO SCRIVIA
6167 STAZZANO
6168 STREVI
6169 TAGLIOLO MONFERRATO
6170 TASSAROLO
6172 TERZO
6174 TORTONA
6176 TRISOBBIO
6180 VIGNOLE BORBERA
6181 VIGUZZOLO
6183 VILLALVERNIA
6186 VILLAROMAGNANO
6187 VISONE
6188 VOLPEDO
6189 VOLPEGLINO
6190 VOLTAGGIO

SUB AMBITO 04 – ASTIGIANO**ISTAT COMUNE**

5001 AGLIANO TERME
5002 ALBUGNANO
5003 ANTIGNANO
5004 ARAMENGO
5005 ASTI
5006 AZZANO D'ASTI
5007 BALDICHIERI D'ASTI
5008 BELVEGLIO
5009 BERZANO DI SAN PIETRO
5010 BRUNO
5011 BUBBIO
5012 BUTTIGLIERA D'ASTI
5013 CALAMANDRANA
5014 CALLIANO
5015 CALOSSO
5016 CAMERANO CASASCO
5017 CANELLI
5018 CANTARANA
5019 CAPRIGLIO
5020 CASORZO
5021 CASSINASCO

ISTAT COMUNE

5022 CASTAGNOLE DELLE LANZE
5023 CASTAGNOLE MONFERRATO
5024 CASTEL BOGLIONE
5032 CASTEL ROCCHERO
5025 CASTELL'ALFERO
5026 CASTELLERO
5027 CASTELLETTO MOLINA
5028 CASTELLO DI ANNONE
5029 CASTELNUOVO BELBO
5030 CASTELNUOVO CALCEA
5031 CASTELNUOVO DON BOSCO
5033 CELLARENGO
5034 CELLE ENOMONDO
5035 CERRETO D'ASTI
5036 CERRO TANARO
5037 CESSOLE
5038 CHIUSANO D'ASTI
5039 CINAGLIO
5040 CISTERNA D'ASTI
5041 COAZZOLO
5042 COCCONATO
5044 CORSIONE
5045 CORTANDONE
5046 CORTANZE
5047 CORTAZZONE
5048 CORTIGLIONE
5049 COSSOMBRATO
5050 COSTIGLIOLE D'ASTI
5051 CUNICO
5052 DUSINO SAN MICHELE
5053 FERRERE
5054 FONTANILE
5055 FRINCO
5056 GRANA
5057 GRAZZANO BADOGLIO
5058 INCISA SCAPACCINO
5059 ISOLA D'ASTI
5060 LOAZZOLO
5061 MARANZANA
5062 MARETTO
5063 MOASCA
5065 MOMBARUZZO
5066 MOMBERCELLI
5067 MONALE
5068 MONASTERO BORMIDA
5071 MONGARDINO
5072 MONTABONE
5073 MONTAFIA

ISTAT COMUNE

5074 MONTALDO SCARAMPI
5075 MONTECHIARO D'ASTI
5076 MONTEGROSSO D'ASTI
5077 MONTEMAGNO
5121 MONTIGLIO MONFERRATO
5079 MORANSENGO
5080 NIZZA MONFERRATO
5081 OLMO GENTILE
5082 PASSERANO MARMORITO
5083 PENANGO
5084 PIEA
5085 PINO D'ASTI
5086 PIOVA' MASSAIA
5087 PORTACOMARO
5088 QUARANTI
5089 REFRANCORE
5090 REVIGLIASCO D'ASTI
5091 ROATTO
5092 ROBELLA
5093 ROCCA D'ARAZZO
5094 ROCCAVERANO
5095 ROCCHETTA PALAFAEA
5096 ROCCHETTA TANARO
5097 SAN DAMIANO D'ASTI
5098 SAN GIORGIO SCARAMPI
5099 SAN MARTINO ALFIERI
5100 SAN MARZANO OLIVETO
5101 SAN PAOLO SOLBRITO
5103 SCURZOLENZO
5104 SEROLE
5105 SESSAME
5106 SETTIME
5107 SOGLIO
5108 TIGLIOLE
5109 TONCO
5110 TONENGO
5111 VAGLIO SERRA
5112 VALFENERA
5113 VESIME
5114 VIALE D'ASTI
5115 VIARIGI
5116 VIGLIANO D'ASTI
5119 VILLA SAN SECONDO
5117 VILLAFRANCA D'ASTI
5118 VILLANOVA D'ASTI
5120 VINCHIO

SUB AMBITO 05 – BIELLESE

ISTAT	COMUNE
96001	AILOCHE
96002	ANDORNO MICCA
96003	BENNA
96004	BIELLA
96005	BIOGLIO
96006	BORRIANA
96007	BRUSNENGO
96008	CALLABIANA
96009	CAMANDONA
96010	CAMBURZANO
96086	CAMPIGLIA CERVO
96012	CANDELO
96013	CAPRILE
96014	CASAPINTA
96015	CASTELLETTO CERVO
96016	CAVAGLIA'
96018	CERRIONE
96019	COGGIOLA
96020	COSSATO
96021	CREVACUORE
96023	CURINO
96024	DONATO
96025	DORZANO
96026	GAGLIANICO
96027	GIFFLENGA
96028	GRAGLIA
96085	LESSONA
96030	MAGNANO
96031	MASSAZZA
96032	MASSERANO
96033	MEZZANA MORTIGLIENGO
96034	MIAGLIANO
96035	MONGRANDO
96037	MOTTALCIATA
96038	MUZZANO
96039	NETRO
96040	OCCHIEPPO INFERIORE
96041	OCCHIEPPO SUPERIORE
96042	PETTINENGO
96043	PIATTO
96044	PIEDICAVALLO
96046	POLLONE

ISTAT	COMUNE
96047	PONDERANO
96048	PORTULA
96049	PRALUNGO
96050	PRAY
96087	QUAREGNA CERRETO
96053	RONCO BIELLESE
96054	ROPOLO
96055	ROSAZZA
96056	SAGLIANO MICCA
96057	SALA BIELLESE
96058	SALUSSOLA
96059	SANDIGLIANO
96063	SORDEVOLO
96064	SOSTEGNO
96065	STRONA
96066	TAVIGLIANO
96067	TERNENGO
96068	TOLLEGNO
96069	TORRAZZO
96071	VALDENGO
96072	VALLANZENGO
96073	VALLE MOSSO
96074	VALLE SAN NICOLAO
96088	VALDILANA
96075	VEGLIO
96076	VERRONE
96077	VIGLIANO BIELLESE
96078	VILLA DEL BOSCO
96079	VILLANOVA BIELLESE
96080	VIVERONE
96081	ZIMONE
96082	ZUBIENA
96083	ZUMAGLIA

SUB AMBITO 06 – MONREGALESE

ISTAT	COMUNE
4004	ALBARETTO DELLA TORRE
4005	ALTO
4007	ARGUELLO
4008	BAGNASCO
4014	BASTIA MONDOVI'
4015	BATTIFOLLO
4018	BELVEDERE LANGHE
4020	BENEVELLO
4021	BERGOLO
4023	BONVICINO

ISTAT	COMUNE
4024	BORGOMALE
4026	BOSIA
4027	BOSSOLASCO
4030	BRIAGLIA
4031	BRIGA ALTA
4035	CAMERANA
4039	CAPRAUNA
4043	CARRU'
4050	CASTELLETTO UZZONE
4052	CASTELLINO TANARO
4054	CASTELNUOVO DI CEVA
4057	CASTINO
4063	CERRETTO LANGHE
4066	CEVA
4069	CIGLIE'
4070	CISSONE
4071	CLAVESANA
4073	CORTEMILIA
4076	CRAVANZANA
4081	DOGLIANI
4086	FARIGLIANO
4088	FEISOGLIO
4090	FRABOSA SOPRANA
4091	FRABOSA SOTTANA
4095	GARESSIO
4097	GORZEGNO
4098	GOTTASECCA
4102	IGLIANO
4106	LEQUIO BERRIA
4107	LEQUIO TANARO
4108	LESEGNO
4109	LEVICE
4111	LISIO
4114	MAGLIANO ALPI
4120	MARSAGLIA
4124	MOMBARCARO
4125	MOMBASIGLIO
4126	MONASTERO DI VASCO
4127	MONASTEROLO CASOTTO
4130	MONDOVI'
4131	MONESIGLIO
4134	MONTALDO DI MONDOVI'
4141	MONTEZEMOLO
4145	MURAZZANO
4150	NIELLA BELBO
4151	NIELLA TANARO
4153	NUCETTO
4155	ORMEA

ISTAT	COMUNE
4159	PAMPARATO
4160	PAROLDO
4161	PERLETTO
4162	PERLO
4164	PEZZOLO VALLE UZZONE
4169	PIOZZO
4175	PRIERO
4177	PRIOLA
4178	PRUNETTO
4184	ROASCIO
4186	ROBURENT
4188	ROCCA CIGLIE'
4189	ROCCA DE' BALDI
4190	ROCCAFORTE MONDOVI'
4193	ROCCHETTA BELBO
4199	SALE DELLE LANGHE
4200	SALE SAN GIOVANNI
4201	SALICETO
4206	SAN BENEDETTO BELBO
4210	SAN MICHELE MONDOVI'
4216	SCAGNELLO
4219	SERRAVALLE LANGHE
4221	SOMANO
4226	TORRE BORMIDA
4227	TORRE MONDOVI'
4229	TORRESINA
4242	VICOFORTE
4245	VILLANOVA MONDOVI'
4249	VIOLA

SUB AMBITO 07 – SALUZZESE

ISTAT	COMUNE
4009	BAGNOLO PIEMONTE
4012	BARGE
4017	BELLINO
4032	BRONDELLO
4033	BROSSASCO
4041	CARAMAGNA PIEMONTE
4042	CARDE'
4045	CASALGRASSO
4047	CASTELDEFINO
4058	CAVALLERLEONE
4059	CAVALLERMAGGIORE
4075	COSTIGLIOLE SALUZZO
4077	CRISSOLO
4085	ENVIE

ISTAT	COMUNE
4087	FAULE
4089	FOSSANO
4092	FRASSINO
4094	GAMBASCA
4096	GENOLA
4103	ISASCA
4104	LAGNASCO
4116	MANTA
4121	MARTINIANA PO
4122	MELLE
4128	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
4143	MORETTA
4146	MURELLO
4154	ONCINO
4156	OSTANA
4157	PAESANA
4158	PAGNO
4166	PIASCO
4171	POLONGHERA
4172	PONTECHIANALE
4179	RACCONIGI
4180	REVELLO
4181	RIFREDDO
4197	ROSSANA
4198	RUFFIA
4203	SALUZZO
4205	SAMPEYRE
4209	SANFRONT
4211	SANT'ALBANO STURA
4215	SAVIGLIANO
4217	SCARNAFIGI
4228	TORRE SAN GIORGIO
4232	TRINITA'
4237	VENASCA
4240	VERZUOLO
4244	VILLAFALLETTO
4246	VILLANOVA SOLARO
4250	VOTTIGNASCO

SUB AMBITO 08 – CUNESE

ISTAT	COMUNE
4001	ACCEGLIO
4002	AISONE
4006	ARGENTERA
4016	BEINETTE
4022	BERNEZZO

ISTAT	COMUNE
4025	BORGO SAN DALMAZZO
4028	BOVES
4034	BUSCA
4038	CANOSIO
4040	CARAGLIO
4044	CARTIGNANO
4049	CASTELLETTO STURA
4053	CASTELMAGNO
4060	CELLE DI MACRA
4061	CENTALLO
4064	CERVASCA
4068	CHIUSA DI PESIO
4078	CUNEO
4079	DEMONTE
4082	DRONERO
4083	ELVA
4084	ENTRACQUE
4093	GAIOLA
4110	LIMONE PIEMONTE
4112	MACRA
4118	MARGARITA
4119	MARMORA
4123	MOIOLA
4136	MONTANERA
4138	MONTEMALE DI CUNEO
4139	MONTEROSSO GRANA
4144	MOROZZO
4163	PEVERAGNO
4165	PIANFEI
4167	PIETRAPORZIO
4173	PRADLEVES
4174	PRAZZO
4182	RITTANA
4183	ROASCHIA
4185	ROBILANTE
4187	ROCCABRUNA
4191	ROCCASPARVERA
4192	ROCCAIONE
4204	SAMBUCO
4207	SAN DAMIANO MACRA
4224	STROPPO
4225	TARANTASCA
4233	VALDIERI
4234	VALGRANA
4235	VALLORiate
4239	VERNANTE
4243	VIGNOLO
4247	VILLAR SAN COSTANZO

ISTAT	COMUNE
4248	VINADIO

**SUB AMBITO 09 -ALBESE
BRAIDESE**

ISTAT	COMUNE
4003	ALBA
4010	BALDISSERO D'ALBA
4011	BARBARESCO
4013	BAROLO
4019	BENE VAGIENNA
4029	BRA
4037	CANALE
4046	CASTAGNITO
4051	CASTELLINALDO
4055	CASTIGLIONE FALLETTO
4056	CASTIGLIONE TINELLA
4062	CERESOLE D'ALBA
4065	CERVERE
4067	CHERASCO
4072	CORNELIANO D'ALBA
4074	COSSANO BELBO
4080	DIANO D'ALBA
4099	GOVONE
4100	GRINZANE CAVOUR
4101	GUARENE
4105	LA MORRA
4113	MAGLIANO ALFIERI
4115	MANGO
4117	MARENE
4129	MONCHIERO
4132	MONFORTE D'ALBA
4133	MONTA'
4135	MONTALDO ROERO
4137	MONTELUPO ALBESE
4140	MONTEU ROERO
4142	MONTICELLO D'ALBA
4147	NARZOLE
4148	NEIVE
4149	NEVIGLIE
4152	NOVELLO
4168	PIOBESI D'ALBA

ISTAT COMUNE
 4170 POCAPAGLIA
 4176 PRIOCCA
 4194 RODDI
 4195 RODDINO
 4196 RODELLO
 4202 SALMOUR
 4208 SANFRE'
 4212 SANTA VITTORIA D'ALBA
 4213 SANTO STEFANO BELBO
 4214 SANTO STEFANO ROERO
 4218 SERRALUNGA D'ALBA
 4220 SINIO
 4222 SOMMARIVA DEL BOSCO
 4223 SOMMARIVA PERNO
 4230 TREISO
 4231 TREZZO TINELLA
 4238 VERDUNO
 4241 VEZZA D'ALBA

**SUB AMBITO 10 - BASSO
 NOVARESE**

ISTAT COMUNE
 3012 BARENGO
 3016 BELLINZAGO NOVARESE
 3018 BIANDRATE
 3023 BORGOLAVEZZARO
 3027 BRIONA
 3030 CALTIGNAGA
 3032 CAMERI
 3037 CASALBELTRAME
 3039 CASALEGGIO NOVARA
 3040 CASALINO
 3041 CASALVOLONE
 3042 CASTELLAZZO NOVARESE
 3049 CERANO
 3068 GALLIATE
 3069 GARBAGNA NOVARESE
 3077 GRANOZZO CON MONTICELLO
 3083 LANDIONA
 3090 MANDELLO VITTA
 3091 MARANO TICINO
 3097 MEZZOMERICO
 3100 MOMO
 3104 NIBBIOLA
 3106 NOVARA
 3108 OLEGGIO

ISTAT COMUNE
 3129 RECETTO
 3131 ROMENTINO
 3134 SAN NAZZARO SESIA
 3135 SAN PIETRO MOSEZZO
 3138 SILLAVENGO
 3141 SOZZAGO
 3144 TERDOBBIATE
 3146 TORNACO
 3149 TRECATE
 3153 VAPRIO D'AGOGNA
 3158 VESPOLATE
 3159 VICOLUNGO
 2164 VILLATA
 3164 VINZAGLIO

**SUB AMBITO 11 - MEDIO
 NOVARESE**

ISTAT COMUNE
 3001 AGRATE CONTURBIA
 3002 AMENO
 3006 ARMENO
 3008 ARONA
 3019 BOCA
 3021 BOGOGNO
 3022 BOLZANO NOVARESE
 3025 BORGO TICINO
 3024 BORGOMANERO
 3026 BRIGA NOVARESE
 3036 CARPIGNANO SESIA
 3043 CASTELLETTO SOPRA TICINO
 3044 CAVAGLIETTO
 3045 CAVAGLIO D'AGOGNA
 3047 CAVALLIRIO
 3051 COLAZZA
 3052 COMIGNAGO
 3055 CRESSA
 3058 CUREGGIO
 3060 DIVIGNANO
 3062 DORMELLETO
 3065 FARA NOVARESE
 3066 FONTANETO D'AGOGNA
 3070 GARGALLO
 3166 GATTICO - VERUNO
 3073 GHEMME
 3076 GOZZANO
 3079 GRIGNASCO

ISTAT COMUNE
 3082 INVORIO
 3084 LESA
 3088 MAGGIORA
 3093 MASSINO VISCONTI
 3095 MEINA
 3098 MIASINO
 3103 NEBBIUNO
 3109 OLEGGIO CASTELLO
 3112 ORTA SAN GIULIO
 3114 PARUZZARO
 3115 PELLA
 3116 PETTENASCO
 3119 PISANO
 3120 POGNO
 3121 POMBIA
 3122 PRATO SESIA
 3130 ROMAGNANO SESIA
 3133 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
 3139 SIZZANO
 3140 SORISO
 3143 SUNO
 3154 VARALLO POMBIA

SUB AMBITO 12 - PINEROLESE

ISTAT COMUNE
 1002 AIRASCA
 1011 ANGROGNA
 1025 BIBIANA
 1026 BOBBIO PELLICE
 1035 BRICHERASIO
 1041 BURIASCO
 1049 CAMPIGLIONE FENILE
 1053 CANTALUPA
 1070 CAVOUR
 1071 CERCENASCO
 1097 CUMIANA
 1103 FENESTRELLE
 1110 FROSSASCO
 1111 GARZIGLIANA
 1122 INVERSO PINASCA
 1139 LUSERNA S. GIOVANNI
 1140 LUSERNETTA
 1142 MACELLO
 1145 MASSELLO
 1168 NONE
 1173 OSASCO

ISTAT COMUNE
 1184 PEROSA ARGENTINA
 1186 PERRERO
 1190 PINASCA
 1191 PINEROLO
 1195 PISCINA
 1198 POMARETTO
 1200 PORTE
 1201 PRAGELATO
 1202 PRALI
 1204 PRAMOLLO
 1205 PRAROSTINO
 1222 ROLETTO
 1226 RORA'
 1227 RORETO CHISONE
 1234 SALZA DI PINEROLO
 1242 SAN GERMANO CHISONE
 1250 SAN PIETRO VAL LEMINA
 1254 SAN SECONDO DI PINEROLO
 1260 SCALENGHE
 1275 TORRE PELLICE
 1281 USSEAUX
 1299 VIGONE
 1300 VILLA FRANCA PIEMONTE
 1306 VILLAR PELLICE
 1307 VILLAR PEROSA
 1315 VOLVERA

SUB AMBITO 13 - CHIERESE

ISTAT COMUNE
 1009 ANDEZENO
 1012 ARIGNANO
 1018 BALDISSERO TORINESE
 1048 CAMBIANO
 1059 CARMAGNOLA
 1078 CHIERI
 1123 ISOLABELLA
 1144 MARENTINO
 1153 MOMBELLO DI TORINO
 5070 MONCUCCO TORINESE
 1158 MONTALDO TORINESE
 1163 MORIONDO TORINESE
 1180 PAVAROLO
 1183 PECETTO TORINESE
 1192 PINO TORINESE
 1197 POIRINO
 1203 PRALORMO

ISTAT COMUNE
1215 RIVA PRESSO CHIERI
1257 SANTENA

SUB AMBITO 14 – TORINO SUD OVEST

ISTAT COMUNE
1024 BEINASCO
1038 BRUINO
1051 CANDIOLO
1058 CARIGNANO
1065 CASTAGNOLE PIEMONTE
1127 LA LOGGIA
1136 LOMBRIASCO
1156 MONCALIERI
1164 NICHELINO
1171 ORBASSANO
1174 OSASIO
1178 PANCALIERI
1193 PIOBESI TORINESE
1194 PIOSSASCO
1214 RIVALTA DI TORINO
1280 TROFARELLO
1308 VILLASTELLONE
1309 VINOVO
1310 VIRLE PIEMONTE

SUB AMBITO 15 – DORA SANGONE

ISTAT COMUNE
1006 ALMESE
1008 ALPIGNANO
1013 AVIGLIANA
1022 BARDONECCHIA
1032 BORGONE DI SUSÀ
1040 BRUZOLO
1044 BUSSOLENO
1045 BUTTIGLIERA ALTA
1055 CAPRIE
1062 CASELETTE
1074 CESANA TORINESE
1076 CHIANOCCO
1080 CHIOMONTE
1081 CHIUSA DI SAN MICHELE
1087 CLAVIERE
1089 COAZZE

ISTAT COMUNE
1090 COLLEGNO
1093 CONDOVE
1099 DRUENTO
1100 EXILLES
1114 GIAGLIONE
1115 GIAVENO
1117 GRAVERE
1120 GRUGLIASCO
1147 MATTIE
1149 MEANA DI SUSÀ
1154 MOMPANTERO
1157 MONCENISIO
1169 NOVALESA
1175 OULX
1189 PIANEZZA
1211 REANO
1219 RIVOLI
1228 ROSTA
1229 RUBIANA
1232 SALBERTRAND
1239 SAN DIDERO
1243 SAN GILLIO
1245 SAN GIORIO DI SUSÀ
1241 SANGANO
1255 SANT'AMBROGIO DI TORINO
1256 SANT'ANTONINO DI SUSÀ
1259 SAUZE D'OULX
1258 SAUZE DI CESANA
1263 SESTRIERE
1270 SUSÀ
1276 TRANA
1283 VAIE
1285 VALGIOIE
1292 VENARIA
1291 VENAUS
1303 VILLAR DORA
1305 VILLAR FOCCHIARDO
1302 VILLARBASSE

SUB AMBITO 16 – CHIVASSESE

ISTAT COMUNE
1028 BORGARO TORINESE
1034 BRANDIZZO
1037 BROZOLO
1039 BRUSASCO
1060 CASALBORGONE

ISTAT	COMUNE
1063	CASELLE TORINESE
1064	CASTAGNETO PO
1068	CASTIGLIONE TORINESE
1069	CAVAGNOLO
1082	CHIVASSO
1085	CINZANO
1106	FOGLIZZO
1112	GASSINO TORINESE
1129	LAURIANO
1130	LEINI'
1135	LOMBARDORE
1316	MAPPANO
1161	MONTANARO
1162	MONTEU DA PO
1213	RIVALBA
1225	RONDISSONE
1236	SAN BENIGNO CANAVESE
1249	SAN MAURO TORINESE
1252	SAN RAFFAELE CIMENA
1253	SAN SEBASTIANO DA PO
1262	SCIOLZE
1265	SETTIMO TORINESE
1273	TORRAZZA PIEMONTE
1293	VEROLENGO
1294	VERRUA SAVOIA
1314	VOLPIANO

SUB AMBITO 17 – CIRIACESE

ISTAT	COMUNE
1003	ALA DI STURA
1016	BALANGERO
1019	BALME
1021	BARBANIA
1046	CAFASSE
1054	CANTOIRA
1072	CERES
1075	CHIALAMBERTO
1086	CIRIE'
1088	COASSOLO TORINESE
1094	CORIO
1104	FIANO
1109	FRONT
1113	GERMAGNANO
1116	GIVOLETTO
1118	GROSCAVALLO
1119	GROSSO

ISTAT	COMUNE
1126	LA CASSA
1128	LANZO TORINESE
1131	LEMIE
1146	MATHI
1152	MEZZENILE
1155	MONASTERO DI LANZO
1166	NOLE
1188	PESSINETTO
1220	ROBASSOMERO
1221	ROCCA CANAVESE
1237	SAN CARLO CANAVESE
1240	SAN FRANCESCO AL CAMPO
1248	SAN MAURIZIO CANAVESE
1279	TRAVES
1282	USSEGLIO
1284	VAL DELLA TORRE
1286	VALLO TORINESE
1289	VARISELLA
1290	VAUDA CANAVESE
1301	VILLANOVA CANAVESE
1313	VIU'

SUB AMBITO 18 – TORINO

ISTAT	COMUNE
1272	TORINO

SUB AMBITO 19 – CANAVESE

ISTAT	COMUNE
1001	AGLIE
1004	ALBIANO D'IVREA
1007	ALPETTE
1010	ANDRATE
1014	AZEGLIO
1015	BAIRO
1017	BALDISSERO CANAVESE
1020	BANCHETTE
1023	BARONE CANAVESE
1027	BOLLENGO
1029	BORGIALLO
1030	BORGOFRANCO D'IVREA
1031	BORGOMASINO
1033	BOSCONERO
1036	BROSSO
1042	BUROLO

ISTAT	COMUNE
1043	BUSANO
1047	CALUSO
1050	CANDIA CANAVESE
1052	CANISCHIO
1056	CARAVINO
1057	CAREMA
1061	CASCINETTE D'IVREA
1066	CASTELLAMONTE
1067	CASTELNUOVO NIGRA
1073	CERESOLE REALE
1077	CHIAVERANO
1079	CHIESANUOVA
1083	CICONIO
1084	CINTANO
1091	COLLERETTO CASTELNUOVO
1092	COLLERETTO GIACOSA
1095	COSSANO CANAVESE
1096	CUCEGLIO
1098	CUORGNE'
1101	FAVRIA
1102	FELETTO
1105	FIORANO CANAVESE
1107	FORNO CANAVESE
1108	FRASSINETTO
1121	INGRIA
1124	ISSIGLIO
1125	IVREA
1132	LESSOLO
1133	LEVONE
1134	LOCANA
1137	LORANZE'
1141	LUSIGLIE'
1143	MAGLIONE
1148	MAZZE'
1150	MERCENASCO
1159	MONTALENGHE
1160	MONTALTO DORA
1165	NOASCA
1167	NOMAGLIO
1170	OGLIANICO
1172	ORIO CANAVESE
1176	OZEGNA
1177	PALAZZO CANAVESE
1179	PARELLA
1181	PAVONE CANAVESE
1185	PEROSA CANAVESE
1187	PERTUSIO
1196	PIVERONE

ISTAT	COMUNE
1199	PONT CANAVESE
1206	PRASCORSANO
1207	PRATIGLIONE
1208	QUAGLIUZZO
1209	QUASSOLO
1210	QUINCINETTO
1212	RIBORDONE
1216	RIVARA
1217	RIVAROLO CANAVESE
1218	RIVAROSSA
1223	ROMANO CANAVESE
1224	RONCO CANAVESE
1230	RUEGLIO
1231	SALASSA
1233	SALERANO CANAVESE
1235	SAMONE
1238	SAN COLOMBANO BELMONTE
1244	SAN GIORGIO CANAVESE
1246	SAN GIUSTO CANAVESE
1247	SAN MARTINO CANAVESE
1251	SAN PONSO
1261	SCARMAGNO
1264	SETTIMO ROTTARO
1266	SETTIMO VITTONI
1267	SPARONE
1268	STRAMBINELLO
1269	STRAMBINO
1271	TAVAGNASCO
1274	TORRE CANAVESE
1278	TRAVERSELLA
1318	VALCHIUSA
1287	VALPERGA
1288	VALPRATO SOANA
1317	VAL DI CHY
1295	VESTIGNE'
1296	VIALFRE'
1298	VIDRACCO
1304	VILLAREGGIA
1311	VISCHE
1312	VISTRORIO

**SUB AMBITO 20 – VERBANO CUSIO
OSSOLA**

ISTAT	COMUNE
103001	ANTRONA SCHIERANCO
103002	ANZOLA D'OSSOLA

ISTAT	COMUNE
103003	ARIZZANO
103004	AROLA
103005	AURANO
103006	BACENO
103007	BANNIO ANZINO
103008	BAVENO
103009	BEE
103010	BELGIRATE
103011	BEURA CARDEZZA
103012	BOGNANCO
103078	BORGOMEZZAVALLE
103013	BROVELLO CARPUGNINO
103014	CALASCA CASTIGLIONE
103015	CAMBIASCA
103016	CANNERO RIVIERA
103017	CANNOBIO
103018	CAPREZZO
103019	CASALE CORTE CERRO
103021	CEPPO MORELLI
103022	CESARA
103023	COSSOGNO
103024	CRAVEGGIA
103025	CREVOLADOSSOLA
103026	CRODO
103028	DOMODOSSOLA
103029	DRUOGNO
103031	FORMAZZA
103032	GERMAGNO
103033	GHIFFA
103034	GIGNESE
103035	GRAVELLONA TOCE
103036	GURRO
103037	INTRAGNA
103038	LOREGLIA
103039	MACUGNAGA
103040	MADONNA DEL SASSO
103041	MALESCO
103042	MASERA
103043	MASSIOLA
103044	MERGOZZO
103045	MIAZZINA
103046	MONTECRESTESE
103047	MONTESCHENO
103048	NONIO
103049	OGGEBBIO
103050	OMEGNA
103051	ORNAVASSO
103052	PALLANZENO

ISTAT	COMUNE
103053	PIEDIMULERA
103054	PIEVE VERGONTE
103055	PREMENO
103056	PREMIA
103057	PREMOSELLO CHIOVENDA
103058	QUARNA SOPRA
103059	QUARNA SOTTO
103060	RE
103061	SAN BERNARDINO VERBANO
103062	SANTA MARIA MAGGIORE
103064	STRESA
103065	TOCENO
103066	TRAREGO VIGGIONA
103067	TRASQUERA
103068	TRONTANO
103079	VALLE CANNOBINA
103069	VALSTRONA
103070	VANZONE CON SAN CARLO
103071	VARZO
103072	VERBANIA
103074	VIGNONE
103075	VILLADOSSOLA
103076	VILLETTE
103077	VOGOGNA

SUB AMBITO 21 – VERCELLESE

ISTAT	COMUNE
2002	ALAGNA VALSESIA
2003	ALBANO VERCELLESE
2004	ALICE CASTELLO
2170	ALTO SERMENZA
2006	ARBORIO
2007	ASIGLIANO VERCELLESE
2008	BALMUCCIA
2009	BALOCCO
2011	BIANZE'
2014	BOCCIOLETO
2015	BORGO D'ALE
2017	BORGO VERCELLI
2016	BORGOSIESA
2021	BURONZO
2025	CAMPERTOGNO
2029	CARCOFORO
2030	CARESANA
2031	CARESANABLOT
2032	CARISIO

ISTAT	COMUNE	ISTAT	COMUNE
2033	CASANOVA ELVO	2097	PIODE
2171	CELLIO CON BREIA	2102	POSTUA
2041	CERVATTO	2104	PRAROLO
2042	CIGLIANO	2107	QUARONA
2043	CIVIASCO	2108	QUINTO VERCELLESE
2045	COLLOBIANO	2110	RASSA
2047	COSTANZANA	2113	RIMELLA
2048	CRAVAGLIANA	2115	RIVE
2049	CRESCENTINO	2116	ROASIO
2052	CROVA	2118	RONSECCO
2054	DESANA	2121	ROSSA
2057	FOBELLO	2122	ROVASENDA
2058	FONTANETO PO	2126	SALASCO
2059	FORMIGLIANA	2127	SALI VERCELLESE
2061	GATTINARA	2128	SALUGGIA
2062	GHISLARENCO	2131	SAN GERMANO VERCELLESE
2065	GREGGIO	2035	SAN GIACOMO VERCELLESE
2066	GUARDABOSONE	2133	SANTHIA'
2067	LAMPORO	2134	SCOPA
2068	LENTA	2135	SCOPELLO
2070	LIGNANA	2137	SERRAVALLE SESIA
2071	LIVORNO FERRARIS	2142	STROPPIANA
2072	LOZZOLO	2147	TRICERRO
2078	MOLLIA	2148	TRINO
2079	MONCRIVELLO	2150	TRONZANO VERCELLESE
2082	MOTTA DEI CONTI	2152	VALDUGGIA
2088	OLCENENGO	2156	VARALLO
2089	OLDENICO	2158	VERCELLI
2090	PALAZZOLO VERCELLESE	2163	VILLARBOIT
2091	PERTENGO	2166	VOCCA
2093	PEZZANA		
2096	PILA		

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 88

"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 3 febbraio 2020.
- Assegnato in sede referente alla V Commissione permanente il 3 marzo 2020.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Richiamato in Aula il 3 giugno 2020.
- Rinviato in Commissione l'8 ottobre 2020.
- Testo licenziato a maggioranza dalla V Commissione referente il 28 gennaio 2021 con relazione di maggioranza di Matteo GAGLIASSO e relazione di minoranza di Giorgio BERTOLA, Marco GRIMALDI, Sean SACCO, Daniele VALLE.
- Approvato in Aula il 3 febbraio 2021, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 17 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Obiettivi e finalità)

1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

2. La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall' articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

a) le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

b) sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;

c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;

d) la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

d bis) il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;

d ter) una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;

d quater) la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;

d quinquies) la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.

4. La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:

a) entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;

b) entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.

b bis) entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.

5. Per la Città metropolitana di Torino i quantitativi di cui al comma 4 sono calcolati al netto dei rifiuti prodotti dalla Città di Torino, per la quale l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2022.

5 bis. La Regione promuove protocolli di intesa con gli organi di vigilanza, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività di prevenzione e controllo in materia di tutela ambientale e assicurare il necessario coordinamento anche con i soggetti di vigilanza di cui all'articolo 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 6 (Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio al recupero e smaltimento di rifiuti urbani.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:

a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
b) le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati;
c) l'attivazione di sistemi di raccolta e tariffazione su tutto il territorio piemontese che assicurano, secondo le specificità di ogni territorio e dopo aver privilegiato la riduzione dei rifiuti, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori tecnologie disponibili;

d) il riciclaggio;

e) il trattamento del rifiuto negli impianti più prossimi;

f) le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico;

g) lo smaltimento dei rifiuti.

4. Il riutilizzo, il riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere materia prima secondaria dai rifiuti sono adottati con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di produzione di energia.

5. Nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti.

6. La Regione promuove i centri per il riuso e, a tal fine, la Giunta regionale adotta appositi atti di indirizzo.".

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 1/2018, come sostituito dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 7 (Ambiti territoriali ottimali)

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.

2. La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.

4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:

a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:

1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;

2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;

3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;

4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;

5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;

c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003.".

5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:

a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;

b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;

c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;

- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
- e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 8 (Funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo il sub-ambito o l'ambito territoriale ottimale identificato e organizzato ai sensi dell'articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
- b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;
- c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
- e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
- f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le forme associative dei comuni si attengono alle direttive generali, agli indirizzi e alla pianificazione della Regione in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 9 (Organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta)

1. I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.

2. I consorzi di area vasta in particolare:

- a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
- b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;
- c) determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- d) definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
- e) procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
- f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
- g) definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

2 bis). Il piano d'ambito di area vasta di cui al comma 2, lettera a), per i comuni nei quali il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 50 per cento il numero di abitanti residenti del comune stesso, definisce obiettivi specifici in base alla differenza tra abitanti equivalenti e abitanti residenti.

3. [abrogato].

4. La rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta ai sindaci e alle sindache dei comuni partecipanti all'area vasta, che possono esercitarla anche per gruppi di comuni ed è determinata nella convenzione e nello statuto sulla base

della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio.

5. [abrogato].

6. L'approvazione del piano d'ambito di area vasta avviene a seguito della verifica di coerenza di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2012 e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 8, comma 3.

7. Gli enti di area vasta possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata tra loro. E' in ogni caso incentivato l'accorpamento dei consorzi di area vasta contigui. L'accorpamento è deliberato dai consorzi di area vasta interessati, sentita la conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 e previo parere favorevole della Regione che provvede contestualmente all'aggiornamento della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 3.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 10 (Organizzazione delle funzioni di ambito regionale)

1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 4 attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta:

a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;

b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;

c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;

d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.

2. La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

3. La conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.”.

3 bis. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d'ambito è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.

4. La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in parti uguali.

5. La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;

b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;

e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.

5 bis. La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta

forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.

5 ter. La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali

6. La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell' articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 esercita le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;

d bis) predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;

d ter) svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;

d quater) svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;

e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

7. Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.”.

Note all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale /2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 (Principio di autosufficienza)

1. Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.

2. Se, alla data di adozione del piano d'ambito regionale, l'obiettivo di cui al comma 1 non risulta interamente perseguibile, la conferenza d'ambito promuove, d'intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi con altre regioni per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari.

3. La conferenza d'ambito dà conto degli accordi di cui al comma 2 e dei flussi di rifiuti da essi derivanti nel piano d'ambito.

4. La conferenza d'ambito adotta i provvedimenti necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti urbani d'intesa con la Regione.”.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 16 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (Regolamento)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che, ai fini dell'attuazione del presente capo, disciplina in particolare:

a) la dichiarazione annuale sui quantitativi di rifiuti smaltiti nell'anno solare e sui versamenti effettuati;

b) la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;

c) le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;

d) il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;

e) l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;

b) riduzione degli oneri amministrativi.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 (Sanzioni)

1. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 215 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
- d) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
- e) 0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- f) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2 bis. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

2 ter. Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
- b) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
- c) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate alla Città di Torino se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5.

4. I consorzi di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta, sulla base dei dati di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati riferiti all'ultimo triennio disponibile, nonché degli abitanti residenti in ciascun comune.

5. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Regione.

6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della l. 689/1981.

7. I proventi relativi alle sanzioni, al netto della quota pari al 20 per cento di quanto riscosso da trattenere a copertura degli oneri per le competenze di cui al comma 6, sono versati alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, sul capitolo d'entrata da istituire ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 33 (Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Entro il 30 giugno 2021:

a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;

b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.

2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:

a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;

b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1. In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.

5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alla lettera a) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.

6. Entro il 30 settembre 2021 i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.

8 bis. Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002, non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito.

9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.

10. *[abrogato]*.

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”.

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 33 bis della legge regionale 1/2018, come inserito dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 33 bis (Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta)

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera i), della l.r. 7/2012 riferiti all'anno 2022.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2021 e 2022, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli abitanti serviti;
- b) la contiguità geografica;
- c) le caratteristiche morfologiche del territorio;
- d) i costi del servizio;
- e) l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.

4. In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.

5. I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.

6. Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 36 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 36 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all' articolo 9 della l.r. 7/2012 , trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) [abrogato];

b) le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10;

c) l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18;

d) lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni;

e) gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

3. Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 38."

Note all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 38 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 38 (Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019:

a) "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti);

b) "Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 203 2.3 (Contributi agli investimenti);

c) "Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.3 (Contributi agli investimenti);

c bis) "Trasferimenti correnti a soggetti del terzo settore per il sostegno di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macro aggregato 1.4 (Trasferimenti correnti).

2. I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate:

a) il 90 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)" nell'ambito del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati);

b) l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all' articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, iscritto nel capitolo d'entrata 29620 "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (articolo 35, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 e art. 20 della legge regionale n. 6/2016)" nell'ambito del titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 103 (Trasferimenti correnti da imprese);

c) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al capo VI, sezione I della presente legge, da iscriverne nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);

d) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di cui al capo VI, sezione II della presente legge, da iscriverne nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);

e) altre risorse eventualmente destinate a tal fine dalle leggi di bilancio regionali.

2 bis. Il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 'Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)' del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), del bilancio regionale, è destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Ai relativi oneri, quantificati nell'importo di euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'articolo 15, comma 1, lettera b, della presente legge.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis è istituito, nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa "Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia", con lo stanziamento, per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, di euro 1.200.000,00.

2 quater. Le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni aventi diritto sono stabilite secondo le seguenti percentuali e sulla base dei criteri generali di cui all' articolo 3, comma 30, della legge 549/1995:

- a) 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
- b) 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati;
- c) 40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata;
- d) 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita.

2 quinquies. Si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica. Per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita, si considerano comuni limitrofi, quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell'impianto. Le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione di cui ai precedenti periodi sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli introiti di cui al comma 2, lettere a), b) d) ed e) sono destinati per il 20 per cento ad alimentare il capitolo di spesa di parte corrente e per l'80 per cento ad alimentare i capitoli di spesa a sostegno degli investimenti. Gli introiti di cui al comma 2, lettera c) sono destinati ad incentivare i comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.

4. La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse, individuando modalità di incentivazione per i consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell' articolo 9, comma 7 e di sostegno per quelli che si sono accorpati ai sensi dell' articolo 33 bis.

5. Gli stanziamenti in spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.

6. Agli oneri di cui all'articolo 34, comma 3, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2018, si provvede tramite le risorse iscritte nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

6 bis. *[abrogato]*.”

Note all'articolo 14

- Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda la nota all'articolo 9.

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 1/2018, come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda la nota all'articolo 5.